

**DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
"RELAZIONI DI LAVORO" (CLASSE LM-77)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità.....	1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	1
Art. 3 – Organizzazione didattica	2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	3
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	4
Art. 9 – Piani di studio	4
Art. 10 – Prova finale.....	4
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	5
Art. 12 – Tutorato	5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica.....	5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	6
Art. 15 – Norme finali e transitorie	6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Relazioni di lavoro (classe LM-77), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Economia Marco Biagi.

L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Relazioni di lavoro di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.universitaly.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che si iscrivono al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, nelle seguenti classi (ex DM 270/04):

- L-16 (scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione)
- L-18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale)
- L-14 (scienze dei servizi giuridici)
- L-20 (scienze della comunicazione)
- L-33 (scienze economiche)
- L-36 (scienze politiche e delle relazioni internazionali)
- L-40 (sociologia)
- LM-G1 (lauree magistrali in giurisprudenza)
- L-08 (Ingegneria dell'informazione)
- L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche)

oppure lauree dei corsi di studio equipollenti degli ordinamenti previgenti (ex DM 509/99 oppure ante

DM 509/99).

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale che potrà essere verificata attraverso una prova che verterà su Economia, Diritto privato, Diritto pubblico, come precisato nel bando di ammissione. Lo stesso bando determina anche le scadenze della verifica della preparazione iniziale.

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione tiene conto del curriculum accademico, con particolare riferimento alla classe di laurea, ai crediti formativi universitari conseguiti nei settori scientifico-disciplinari di area economica e giuridica, nonché della media degli esami conseguiti nel percorso della laurea precedente.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS è erogato in modalità mista, prevedendo l'erogazione con modalità telematiche di un quota significativa delle attività formative, deliberata dal CCdS, comunque non superiore ai due terzi.

2. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

3. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i crediti formativi universitari, di seguito CFU, assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.economia.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di verifica dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.economia.unimore.it.

4. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

5. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una verifica finale al termine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, la verifica del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva, tenendo conto del peso dei singoli moduli. Con il superamento della verifica finale lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Le verifiche finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o

esercitazione al computer o altra prova di verifica analoga ritenuta idonea dal docente responsabile. Le modalità della verifica finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e (per i soli insegnamenti distribuiti su due semestri) verifiche parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge la verifica devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. E' prevista una verifica in itinere per i soli insegnamenti distribuiti su due semestri. Le verifiche in itinere, che non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno comunque essere sostitutive delle verifiche previste al comma 1, dovranno essere svolte nei soli periodi di sospensione delle lezioni.

5. Per gli insegnamenti erogati con modalità telematiche resta fermo lo svolgimento in presenza delle verifiche del profitto.

6. La conoscenza della lingua straniera e le competenze informatiche sono verificate con le modalità indicate nel programma di ciascuna attività formativa.

I risultati degli stages/tirocini sono verificati mediante questionari di valutazione compilati dagli studenti e dagli enti convenzionati e mediante il controllo del registro delle presenze. Nel caso il tirocinio preveda l'attribuzione di CFU, questa è subordinata alla valutazione positiva dell'esperienza da parte del Presidente di CdS.

Lo studente che intenda partecipare a programmi di mobilità studentesca deve presentare il Learning Agreement con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. Il Learning Agreement viene validato dall'apposita commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento.

L'attribuzione dei relativi CFU e della votazione, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è deliberata dalla Giunta del Dipartimento dopo la verifica della congruità delle attività svolte all'estero con gli obiettivi formativi del CdS.

7. Eventuali obblighi di frequenza e propedeuticità sono definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.

8. Sono previsti sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa.

Per ogni attività formativa, non è consentita l'iscrizione all'appello d'esame nel caso in cui lo studente si sia iscritto ad appelli della stessa attività formativa per tre volte negli 11 mesi antecedenti. Si calcolano nelle tre possibilità anche i casi in cui lo studente non si sia presentato all'esame o si sia ritirato durante l'esame o, conseguita una votazione sufficiente, abbia rifiutato il voto. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

Nel conteggio delle tre prove non si computano le verifiche in itinere di cui all'art. 5, comma 4.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio, ad esclusione degli insegnamenti che si svolgono nei laboratori e degli insegnamenti di lingua straniera.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui o altre forme di verifica, ed è disciplinato nel bando d'accesso emanato annualmente.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera della Giunta secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione con i programmi degli insegnamenti del Dipartimento e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa; in ogni caso, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare è riconosciuta in misura non inferiore al 50%;

b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione con i programmi degli insegnamenti del Dipartimento e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa.

Nel caso in cui sussistano specifici accordi o convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

3. La Giunta valuta discrezionalmente se convalidare allo studente gli esami sostenuti, durante la sua carriera scolastica nel CdS, presso altri Atenei o Dipartimenti dell'Ateneo.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare il piano carriera on line secondo modalità e tempi previsti dal Dipartimento.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e non ripetitive di contenuti già impartiti in insegnamenti del corso di studi, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Gli studenti possono presentare un piano di studi individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è il 31 dicembre.

3. Il CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia entro il 30 gennaio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto a presentare entro i 30 giorni successivi una nota scritta al Consiglio, che risponderà con apposita delibera motivata di norma entro i successivi 30 giorni.

4. Per gli studenti selezionati all'interno di programmi di doppio diploma o diploma multiplo il piano di studi è definito nell'Accordo sottoscritto con le sedi partner. E' esclusa di conseguenza la possibilità di presentare piani di studio individuali.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, eventualmente collegata a stage o tirocini funzionali allo svolgimento della tesi stessa.

La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il docente relatore. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la

preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

Alla pagina internet <http://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/articolo890035978.html> sono precisate le modalità di assegnazione degli argomenti e del relatore e le tempistiche.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale, i cui membri non possono essere meno di cinque e più di undici, sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte secondo i criteri che seguono.

La commissione è costituita da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori afferenti al Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o di seconda fascia. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di altri Dipartimenti, professori a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato e cultori della materia, i quali, complessivamente, non possono essere più di due terzi della Commissione.

4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione finale devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata di tutti gli esami obbligatori e degli esami a libera scelta. Nel calcolo della media gli esami a libera scelta concorrono solo per il numero di CFU previsti dal piano degli studi. Qualora i CFU di libera scelta conseguiti siano superiori al numero previsto, lo studente può, di sua iniziativa ed entro la data in cui consegna la domanda di laurea, comunicare alla segreteria studenti quali esami, fra quelli sostenuti come libera scelta, vuole che vengano calcolati ai fini della media. Se lo studente non fornisce questa comunicazione nei modi e tempi indicati, la segreteria studenti considererà gli esami a libera scelta nei quali lo studente ha conseguito il miglior voto;

b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 10. L'incremento di voto superiore ai sei centodecimi e/o l'eventuale lode sono ammissibili previa motivazione scritta inviata dal relatore ai componenti della commissione esaminatrice. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato tutte quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.economia.unimore.it.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.